

Bruxelles, 10.4.2019
COM(2019) 195 final

ANNEX 5

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE
REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI**

**Affrontare le conseguenze di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo:
la strategia coordinata dell'Unione**

**Attività di pesca:
strategia coordinata in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo**

1. INTRODUZIONE

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione. La Commissione rimane convinta che un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione sulla base dell'accordo di recesso, sottoscritto dal governo del Regno Unito e approvato dal Consiglio europeo (articolo 50) il 25 novembre 2018, costituisca la soluzione migliore. La Commissione continua a concentrarsi su tale obiettivo. Tuttavia, a due giorni dal termine del 12 aprile 2019 fissato in seguito alla proroga stabilita dal Consiglio europeo¹, aumenta notevolmente la probabilità di un recesso disordinato del Regno Unito dall'Unione.

2. MISURE PREPARATORIE DI EMERGENZA NEL SETTORE DELLA PESCA

In caso di recesso senza accordo, l'accesso alle acque del Regno Unito sarà disciplinato dalla legislazione del Regno Unito conformemente al diritto internazionale.

L'Unione europea è pronta a continuare a concedere l'accesso alle navi del Regno Unito fino alla fine del 2019, a condizione che il Regno Unito continui a concedere l'accesso alle navi dell'UE. L'Unione europea ha adottato, come misura di emergenza, la base giuridica necessaria per autorizzare le navi dell'UE e del Regno Unito a proseguire l'esercizio della pesca nelle acque dell'altra parte fino al 31 dicembre 2019, nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca per il 2019², concordate quando il Regno Unito era ancora uno Stato membro.

La Commissione collabora strettamente con gli Stati membri per ridurre al minimo eventuali perturbazioni dovute alla necessità di ottenere autorizzazioni per le attività di pesca delle navi dell'UE nelle acque del Regno Unito, nell'eventualità che il Regno Unito continui a concedere l'accesso alle navi dell'UE. Per l'attuazione di tale misura di emergenza, la Commissione e gli Stati membri hanno preso le disposizioni necessarie per poter trasmettere gli elenchi delle navi che chiedono di essere autorizzate a pescare nelle acque del Regno Unito, non appena il Regno Unito diventerà un paese terzo.

L'obiettivo generale rimane quello di preservare per quanto possibile le attività di pesca. Tuttavia, l'Unione ha preso provvedimenti per prepararsi all'eventualità che il Regno Unito decida di negare alle navi dell'UE l'accesso alle proprie acque. L'Unione ha adeguato lo strumento giuridico vigente per consentire agli Stati membri di concedere una compensazione finanziaria ai pescatori che dipendono fortemente dall'accesso alle acque del Regno Unito e che sono costretti a cessare temporaneamente le loro attività a causa dell'impossibilità di accedere alle acque del Regno Unito³. Tale compensazione per l'arresto temporaneo è complementare ad altre misure disponibili nell'ambito del Fondo europeo per gli affari

¹ Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1) e regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

³ Regolamento (UE) 2019/497 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 22).

marittimi e la pesca (FEAMP), alle quali è possibile fare ricorso per mitigare gli effetti economici negativi dovuti al recesso del Regno Unito dall'Unione.

3. QUESTIONI IN SOSPESO RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ DI PESCA

Il recesso del Regno Unito senza accordo potrebbe avere ripercussioni negative sul settore della pesca qualora alle navi dell'UE fosse negato l'accesso alle acque del Regno Unito. Per poter fornire risposte rapide e coordinate, la Commissione, gli Stati membri e l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) devono sottoporre a un'analisi continua, minuziosa e sistematica le conseguenze di una Brexit disordinata.

La perdita di accesso alle acque del Regno Unito potrebbe aumentare la pressione sugli stock presenti nelle acque dell'UE e produrre gravi conseguenze socioeconomiche sia per le navi dell'UE che dipendono fortemente dall'accesso alle acque del Regno Unito che per le navi le cui zone di pesca tradizionali nell'UE potrebbero essere interessate da un aumento dell'attività a causa dello spostamento dello sforzo di pesca. Alla luce del principio della parità di accesso, risulta essenziale il coordinamento delle azioni degli Stati membri dell'UE a 27 e delle loro flotte.

Lo spostamento, totale o parziale, nelle acque dell'UE, dell'attività di pesca attualmente praticata dalle navi dell'UE a 27 nelle acque del Regno Unito potrebbe comportare gravi problemi: i) l'accresciuta pressione di pesca nelle acque dell'UE potrebbe compromettere in modo irreversibile le risorse marine, depauperando gli stock ittici e danneggiando l'ecosistema e ii) tale situazione di "sovraffollamento" potrebbe suscitare conflitti tra le varie flotte e navi in relazione alle zone di pesca nelle acque dell'UE.

Una strategia non coordinata degli Stati membri rischierebbe di perturbare la politica comune della pesca e di minare la parità di condizioni tra i pescatori dell'UE.

4. AZIONE COORDINATA

Le conseguenze di un recesso senza accordo devono essere gestite, sia a livello nazionale che europeo. La Commissione, conformemente alle rispettive competenze a norma dei trattati, è pronta a svolgere un ruolo di coordinamento.

I principi e le azioni proposti di seguito sono intesi ad agevolare una gestione organizzata e coordinata, da parte degli Stati membri dell'UE a 27, del ricorso a misure di mitigazione a sostegno dei pescatori nel caso in cui, dopo la data del recesso, le navi dell'UE non avessero più accesso alle acque del Regno Unito.

Il coordinamento persegue i seguenti obiettivi principali:

- ridurre al minimo le perturbazioni e preservare, nella misura del possibile, le attività di pesca delle flotte dell'UE, tenendo conto degli effetti cumulativi dello spostamento dell'attività di pesca e
- garantire un uso coordinato, equo e proporzionato delle misure di mitigazione nei casi in cui lo spostamento non sia possibile o auspicabile.

Principi guida fondamentali

La Commissione è pronta a collaborare con gli Stati membri interessati sulla base dei seguenti principi guida:

- nel valutare lo spostamento delle attività di pesca si dovrebbe tener conto degli effetti cumulativi;
- le misure di mitigazione dovrebbero riguardare le flotte e gli stock su cui ricadono le conseguenze della perdita di accesso alle acque del Regno Unito; e
- la strategia coordinata non pregiudicherà in alcun momento la posizione negoziale dell'UE sulla futura relazione con il Regno Unito.

4.1. Azioni raccomandate

4.1.1. Identificazione e gestione dello spostamento

Oltre alle misure previste dal regolamento sul controllo⁴ e dal regolamento del Consiglio relativo all'EFCA⁵, la Commissione collaborerà con gli Stati membri interessati per concordare un quadro volontario per un monitoraggio rafforzato dei cambiamenti nelle attività di pesca esercitate nelle acque dell'UE.

Sulla base di un'analisi approfondita dei modelli di pesca attuali, condotta dalla Commissione e dagli Stati membri interessati a partire dai dati trasmessi dagli Stati membri, la Commissione è pronta a collaborare con gli Stati membri interessati per individuare criteri pertinenti nell'ambito del quadro esistente per valutare la fattibilità, la sostenibilità e l'entità di eventuali spostamenti.

Tali criteri potrebbero includere l'eventuale utilizzo delle catture attuali del Regno Unito nelle acque dell'UE a 27, la capacità biologica degli stock di far fronte all'aumento della pressione di pesca nelle acque dell'UE a 27, le possibili alternative per la ripartizione della pressione di pesca, l'utilizzo dei contingenti e l'impatto economico per le navi interessate.

4.1.2. Ricorso coordinato alle misure di mitigazione, compresa la compensazione per l'arresto temporaneo

Nei casi in cui, alla luce dell'analisi suddetta, lo spostamento dell'attività di pesca non sia possibile o auspicabile, è possibile optare per lo strumento o gli strumenti di mitigazione adeguati. La mitigazione può assumere diverse forme. La Commissione, conformemente alle rispettive competenze istituzionali, è pronta a garantire il coordinamento con gli Stati membri interessati per identificare gli strumenti pertinenti e, se del caso, le condizioni per il ricorso a tali strumenti.

⁴ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁵ Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

Tra i possibili strumenti di mitigazione figurano misure nell'ambito della politica comune della pesca (in particolare, a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sui piani pluriennali, dell'articolo 12 sulle misure della Commissione in caso di grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine, dell'articolo 13 sulle misure di emergenza degli Stati membri e dell'articolo 16 sulla fissazione delle possibilità di pesca e sullo scambio di possibilità di pesca) e del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Se necessario, gli strumenti possono essere combinati.

La Commissione collaborerà con gli Stati membri interessati per definire una strategia comune per la gestione delle attività di pesca, anche per quanto riguarda la possibilità di ricorrere a una compensazione per l'arresto temporaneo delle attività di pesca come strumento di sostegno ai pescatori per le attività perdute.

Il regolamento (UE) 2019/497 consente il ricorso all'arresto temporaneo per compensare le perdite conseguenti alla perdita di accesso alle acque del Regno Unito. Nell'ambito delle possibilità offerte dal regolamento FEAMP, gli Stati membri sono invitati a presentare alla Commissione piani dettagliati per il (possibile) ricorso all'arresto temporaneo nel periodo fino al 31 dicembre 2019. Su questa base, la Commissione collaborerà con gli Stati membri in relazione all'uso di tale strumento, per garantire equità e proporzionalità tra le flotte e le attività di pesca interessate.

5. COOPERAZIONE RAFFORZATA CON TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Per agevolare il coordinamento, gli Stati membri sono invitati a indicare un punto di contatto per la comunicazione diretta con la Commissione e gli altri Stati membri. È altresì opportuno istituire una rete operativa di corrispondenti per affrontare le questioni operative specifiche che potrebbero scaturire da un recesso disordinato.

Perché l'azione di coordinamento sia efficace, occorre che tutti i soggetti interessati siano coinvolti e svolgano il loro ruolo nell'ambito degli interventi necessari. Uno stretto coordinamento tra le organizzazioni rappresentative del settore della pesca è essenziale e può offrire un contributo determinante alla prevenzione di possibili conflitti tra pescatori. La Commissione collaborerà con gli Stati membri per proseguire la consultazione di organizzazioni rappresentative del settore e continuerà a promuovere le consultazioni tra di esse.

6. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Le autorità pubbliche e i portatori di interessi possono trovare ulteriori informazioni sulle conseguenze di un recesso disordinato del Regno Unito sulle attività di pesca nel seguente sito della Commissione:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_en